

Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP)

del 16 giugno 2010

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ¹⁾,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale ²⁾;

visto il messaggio del Governo del 23 marzo 2010 ³⁾,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente legge contiene le disposizioni esecutive cantionali relative al Codice di diritto processuale penale svizzero ⁴⁾ e alla legge federale di diritto processuale penale minorile ⁵⁾. Oggetto

² Essa disciplina la posizione, l'organizzazione e le competenze delle autorità d'azione penale, la procedura per la grazia, nonché le disposizioni generali del diritto penale cantonale.

³ L'organizzazione delle autorità giudiziarie si conforma alla legge sull'organizzazione giudiziaria ⁶⁾, per quanto il Codice di procedura penale, la legge di diritto processuale minorile o la presente legge non contengano alcuna regolamentazione.

⁴ L'esecuzione di pene e misure, nonché della carcerazione preventiva e di sicurezza si conforma alle disposizioni sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni.

Art. 2

¹ Ai reati punibili secondo il diritto cantonale si applicano per analogia le disposizioni generali del Codice penale svizzero ⁷⁾.

Fattispecie penali cantionali:
1. In generale

¹⁾ PGC 2009/2010, 853

²⁾ CSC 110.100

³⁾ pagina 795

⁴⁾ RS 312.0

⁵⁾ RS 312.1

⁶⁾ CSC 173.000

⁷⁾ RS 311

² Qualora, esplicitamente o secondo il senso della prescrizione, la comminatoria di pena non valga unicamente per l'atto intenzionale, è punibile anche l'atto commesso per negligenza.

Art. 3

2. Procedura

¹ Il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto cantonale si conformano al Codice di procedura penale ¹⁾ o al diritto processuale penale minorile ²⁾.

² Sono fatte salve le norme procedurali speciali.

Art. 4

Fattispecie penali comunali

¹ La competenza dei comuni per l'emanazione di disposizioni penali si conforma alla legge cantonale sui comuni ³⁾.

² La procedura per il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto comunale si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa ⁴⁾, per quanto non siano stati commessi da minori ai sensi del Diritto penale minorile ⁵⁾ o non esistano prescrizioni procedurali particolari. La procedura contro minori si conforma alla legge di diritto processuale penale minorile ⁶⁾.

³ I Comuni possono prevedere una procedura di multa disciplinare. Le relative disposizioni della presente legge valgono per analogia.

Art. 5

Lingua processuale

Le lingue processuali delle autorità penali nel Cantone dei Grigioni si conformano alla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni ⁷⁾.

¹⁾ RS 312.0

²⁾ RS 312.1

³⁾ CSC 175.050

⁴⁾ CSC 370.100

⁵⁾ RS 311.1

⁶⁾ RS 312.1

⁷⁾ CSC 492.100

II. Organizzazione e competenze delle autorità d'azione penale

1. PROCURA PUBBLICA

A. Posizione e organizzazione

Art. 6

¹ La Procura pubblica è autonoma nell'applicazione del diritto e vincolata unicamente al diritto. Posizione e vigilanza

² Dal punto di vista amministrativo essa è subordinata al Dipartimento competente per la giustizia.

³ Il Governo esercita la vigilanza sulla Procura pubblica. Esso può rilasciare alla Procura pubblica direttive vincolanti in merito all'adempimento amministrativo dei suoi compiti.

Art. 7

¹ La Procura pubblica è diretta dal primo procuratore pubblico.

² La Procura dei minorenni rappresenta una sezione della Procura pubblica ed è diretta dal capo magistrato dei minorenni. Tratti fondamentali dell'organizzazione

³ La Procura pubblica ha la propria sede a Coira e gestisce degli uffici esterni decentralizzati.

⁴ Il Governo disciplina i dettagli organizzativi e le ubicazioni degli uffici esterni in un'ordinanza ¹⁾. Esso può strutturare la Procura pubblica in sezioni, gestite di regola da capi procuratori pubblici.

Art. 8

¹ La Procura pubblica si compone del primo procuratore pubblico e dei suoi supplenti, nonché del necessario numero di: Effettivo

- a) capi procuratori pubblici e capi magistrati dei minorenni;
- b) procuratori pubblici e magistrati dei minorenni;
- c) funzionari incaricati e impiegati della cancelleria.

² All'occorrenza il Governo può designare procuratori pubblici e magistrati dei minorenni a titolo straordinario.

Art. 9

¹ I procuratori pubblici e i magistrati dei minorenni devono disporre delle attitudini personali e professionali necessarie, di una formazione conclusa in giurisprudenza, nonché di regola della patente di avvocato. Requisiti per l'assunzione

¹⁾ CSC 350.110

² In casi eccezionali motivati si può prescindere dalla formazione conclusa in giurisprudenza, se è stata frequentata una formazione specialistica equivalente.

Art. 10

Assunzione e
previdenza
professionale

¹ Le condizioni di assunzione e la previdenza professionale di tutti i collaboratori della Procura pubblica si conformano al diritto cantonale sul personale, rispettivamente al diritto cantonale sulla Cassa pensioni.

² La competenza per l'assunzione e il licenziamento si conforma alla legge sul personale ¹⁾.

³ Prima di assumere il mandato, i procuratori pubblici giurano o promettono solennemente davanti all'autorità di assunzione di adempiere in modo coscienzioso gli obblighi assunti. Il testo del giuramento e della promessa solenne corrisponde in sostanza a quello dei giudici.

Art. 11

Direzione

¹ Il primo procuratore pubblico deve svolgere in particolare i seguenti compiti:

- a) direzione del personale, aziendale e specialistica;
- b) garantire una formazione e un perfezionamento professionale adeguati;
- c) emanare direttive scritte e orali;
- d) rappresentare la Procura pubblica verso l'esterno.

² Il Governo disciplina la supplenza e ulteriori dettagli in un'ordinanza ²⁾.

B. Competenze relative ai casi

Art. 12

Primo
procuratore
pubblico

¹ Il primo procuratore pubblico è competente in particolare per:

- a) l'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
- b) l'attribuzione di casi alle sezioni o ai procuratori pubblici;
- c) l'approvazione di decreti di non luogo a procedere, di sospensione e di abbandono dei capi procuratori pubblici e del capo magistrato dei minorenni;
- d) l'opposizione contro decreti penali che non provengono dalla Procura pubblica;
- e) l'adozione di rimedi giuridici e la rappresentanza della Procura pubblica dinanzi all'autorità d'impugnazione;
- f) le questioni relative alla competenza davanti ai Tribunali federali;
- g) l'emanazione di direttive interne.

¹⁾ CSC 170.400

²⁾ CSC 350.110

² In singoli casi, egli può delegare al capo procuratore pubblico, al capo magistrato dei minorenni, a un procuratore pubblico o a un magistrato dei minorenni l'adozione di rimedi giuridici e il compito di rappresentare la Procura pubblica dinanzi all'autorità d'impugnazione.

Art. 13

I capi procuratori pubblici curano i propri casi e all'interno della loro sezione sono competenti in particolare per:

Capi procuratori pubblici

- a) l'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
- b) l'attribuzione di casi ai procuratori pubblici;
- c) l'approvazione di decreti di sospensione e di abbandono.

Art. 14

I procuratori pubblici sono competenti in particolare per:

Procuratori pubblici

- a) lo svolgimento di inchieste penali;
- b) la sospensione e l'abbandono della procedura;
- c) la disposizione di misure coercitive o la richiesta di detenzione preventiva e di sicurezza, nonché la richiesta di altre misure coercitive da approvare o disporre da parte del tribunale;
- d) l'emanazione di decreti penali;
- e) la direzione dei funzionari incaricati;
- f) la promozione dell'accusa;
- g) la rappresentanza della Procura pubblica davanti al tribunale;
- h) l'evasione di domande di assistenza giudiziaria intercantonali e internazionali;
- i) l'emanazione di decisioni successive e indipendenti.

Art. 15

¹ Su incarico di un procuratore pubblico o di un magistrato dei minorenni, i funzionari incaricati possono convocare le persone interessate dalla procedura e procedere a interrogatori.

Funzionari incaricati

² Nell'ambito dell'inchiesta penale per contravvenzioni, possono emanare decreti d'accusa sotto la direzione di un procuratore pubblico.

Art. 16

¹ La Procura dei minorenni è competente per il perseguimento penale di minorenni in tutto il Cantone.

Procura dei minorenni

² Essa è l'autorità istruttoria ai sensi del diritto processuale penale minorennile ¹⁾, decide in merito alla procedura del decreto d'accusa, promuove l'accusa davanti al tribunale dei minorenni ed è responsabile per l'esecuzione delle sanzioni.

¹⁾ CSC 312.1

³ Le disposizioni relative ai capi procuratori pubblici e ai procuratori pubblici valgono per analogia anche per la Procura dei minorenni.

⁴ I magistrati dei minorenni possono condurre processi anche contro adulti.

2. POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 17

Polizia cantonale

¹ La Polizia cantonale coopera al perseguimento penale in qualità di polizia giudiziaria.

² I compiti della polizia giudiziaria si conformano al diritto federale. La Procura pubblica può incaricare la Polizia cantonale di interrogare testimoni.

³ Per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria, dal punto di vista specialistico gli organi della Polizia cantonale sottostanno alla vigilanza e alla facoltà di dare istruzioni della Procura pubblica.

⁴ L'organizzazione della polizia giudiziaria, nonché la sua subordinazione amministrativa e disciplinare si conformano alla legislazione sulla polizia.

3. AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

Art. 18

Autorità penali
competenti per le
contravvenzioni

¹ Il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni spetta a un'autorità amministrativa se ciò è espressamente previsto da una legge.

² Per decisioni successive è competente la Procura pubblica.

III. Competenza materiale dei tribunali penali

Art. 19

Tribunale di
prima istanza

¹ Il tribunale distrettuale funge da tribunale penale di prima istanza.

² Esso decide nella composizione di cinque giudici:

- a) in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale;
- b) su ordine del presidente;
- c) se la Procura pubblica:
 1. chiede una pena detentiva superiore ai cinque anni;
 2. chiede un internamento o una misura terapeutica stazionaria;
 3. chiede una privazione della libertà superiore ai cinque anni, in caso di contemporanea revoca di sanzioni condizionali.

³ Negli altri casi il tribunale distrettuale decide nella composizione di tre giudici.

Art. 20

Il tribunale distrettuale funge da tribunale dei minorenni.

Tribunale dei
minorenni

Art. 21

¹ Il giudice unico che funge da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi riveste la carica di giudice dei provvedimenti coercitivi in cause penali e penali minorili.

Giudice delle
misure coercitive

² Egli è competente per la tutela del segreto professionale nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 22

Il Tribunale cantonale esercita la funzione di tribunale d'appello e di autorità di impugnazione in cause penali e penali minorili.

Tribunale
d'appello e
autorità di
impugnazione

IV. Disposizioni complementari**1. ASSISTENZA GIUDIZIARIA****Art. 23**

Le autorità penali cantonali si prestano reciproca assistenza giudiziaria.

Assistenza
giudiziaria
all'interno del
Cantone

Art. 24

¹ Su riserva della reciprocità l'assistenza giudiziaria viene prestata anche per reati previsti dal diritto cantonale.

Assistenza
giudiziaria
intercantonale

² L'assistenza giudiziaria nazionale viene prestata dall'autorità penale competente nel luogo dell'atto processuale da svolgere.

Art. 25

¹ La Procura pubblica decide in merito alla domanda di assunzione dell'azione penale presentata da uno Stato estero.

Assunzione della
pena

² Essa cede l'azione penale a uno Stato estero oppure presenta una relativa domanda.

2. DIRITTI E DOVERI DI COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ

Art. 26

Obbligo e diritto di denuncia

¹ L'obbligo di denuncia delle autorità penali si conforma al Codice di procedura penale ¹⁾.

² I membri e i collaboratori di altre autorità e di altri tribunali sono autorizzati alla denuncia se nell'ambito della loro attività ufficiale sono venuti a conoscenza di un reato punibile da perseguire d'ufficio. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto d'ufficio.

³ Essi sono tenuti a presentare denuncia se la legge lo prevede.

Art. 27

Diritto di querela delle autorità

Anche le autorità tutorie o di assistenza sociale competenti per l'assistenza alla persona avente diritto al mantenimento sono autorizzate a presentare una querela contro la trascuranza dell'obbligo di mantenimento.

Art. 28

Diritti e doveri di cooperazione delle autorità

¹ Le autorità e i tribunali sono tenuti a garantire alle autorità penali, indipendentemente da eventuali obblighi di segretezza, la presa in visione degli atti e a consegnare loro gli atti, qualora ciò sia necessario per una procedura penale.

² Se un'autorità amministrativa sporge denuncia o presenta una querela, nella sua sfera di competenza deve raccogliere e assicurare le prove, se esiste un pericolo imminente. L'autorità può essere consultata da parte della Procura pubblica per chiarire la fattispecie.

³ L'ufficio competente per l'esecuzione di pene e misure può rappresentare autonomamente dinanzi al tribunale le proprie richieste di decisioni successive.

Art. 29

Notifica di procedure penali e di sentenze alle autorità

¹ Le autorità penali devono informare le autorità competenti e inoltrare loro la documentazione opportuna se durante una procedura penale si rende necessaria la verifica di misure estranee al diritto penale.

² La notifica circa una procedura penale in corso è ammissibile unicamente se:

- a) l'autorità necessita di questa indicazione per l'adempimento di un compito giuridico o se
- b) si deve presumere un pericolo imminente.

³ Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza ²⁾.

¹⁾ RS 312.0

²⁾ CSC 350.110

3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 30

¹ I membri del Gran Consiglio e del Governo, nonché del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo non sono perseguibili penalmente per le loro esternazioni in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.

Eccezioni
all'obbligo di
procedere

² Se i membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo commettono crimini e delitti durante l'esercizio delle loro funzioni, essi possono essere perseguiti penalmente solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.

Art. 31

In singoli casi, su domanda motivata e con l'approvazione della persona che determina il corso della procedura, il patrocinio da parte di una persona avente l'esercizio dei diritti civili che non è iscritta nel registro degli avvocati o che non gode della libera circolazione secondo la LLCA ¹⁾ è possibile:

Eccezioni al
patrocinio
obbligatorio

- a) per difendere l'imputato nella procedura penale in seguito a contravvenzione;
- b) per rappresentare a titolo non professionale l'accusatore privato;
- c) per sostenere altri partecipanti alla procedura.

¹⁾ RS 935.61

Art. 32

Ricompense

Su richiesta della Procura pubblica il Dipartimento competente per la giustizia può versare una ricompensa per la fruttuosa cooperazione di privati nella ricerca.

Art. 33

Accertamenti dell'inabilità alla guida

¹ L'accertamento dell'inabilità alla guida nel traffico stradale si conforma al diritto federale.

² La polizia è competente per lo svolgimento di analisi preliminari, analisi dell'alito e per ordinare esami del sangue e delle urine.

³ Se la persona interessata rifiuta lo svolgimento dell'analisi preliminare o dell'alito, dell'esame del sangue o delle urine oppure della visita medica, la Procura pubblica decide in merito all'attuazione coatta.

Art. 34

Esperti ufficiali

¹ Sono considerati in modo particolare esperti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale ¹⁾.

- a) i medici distrettuali;
- b) il Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni;
- c) l'istituto di medicina legale designato dal Governo;
- d) l'istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti e di protezione dell'infanzia designata dal Governo.

² Il Governo può designare ulteriori esperti ufficiali o incaricati permanentemente e disciplina i rispettivi settori specifici in un'ordinanza ²⁾.

³ Laddove il diritto federale prevede lo svolgimento di una perquisizione o di una visita di persone da parte di un medico, le autorità penali possono ricorrere a tutti i medici attivi nel Cantone.

Art. 35

Comunicazione ufficiale

¹ L'autorità competente nella causa ordina la comunicazione ufficiale.

² La pubblicazione si conforma alle disposizioni concernenti il Foglio ufficiale cantonale ³⁾.

Art. 36

Conservazione e consultazione degli atti

¹ Gli atti della procedura penale vengono conservati presso la Procura pubblica, quelli giudiziari presso il tribunale e quelli d'esecuzione presso l'Ufficio competente.

² La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

¹⁾ RS 312.0

²⁾ CSC 350.110

³⁾ CSC 180.500

³ La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

⁴ Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni per iscritto con ricorso all'autorità di vigilanza.

4. SPESE DI PROCEDURA E CONTABILITÀ

Art. 37

¹ L'assunzione delle spese di procedura si conforma al Codice di procedura penale ¹⁾ e alla legge di diritto processuale penale minorile ²⁾. Spese di procedura

² Le tariffe si calcolano in base alle spese generate e alle condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese.

³ La tariffa ammonta al massimo a 20 000 franchi. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tariffe sale a 100 000 franchi. In caso di rinuncia a una sentenza interamente motivata, la tariffa viene adeguatamente ridotta.

⁴ L'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza dal:

- a) Governo per procedure davanti ad autorità amministrative e alla Procura pubblica ³⁾;
- b) Tribunale cantonale per procedure giudiziarie ⁴⁾.

Art. 38

¹ Le spese per il recupero di salme e per l'autopsia legale sono a carico degli eredi del defunto, se il decesso fuori dell'ordinario non è stato causato da colpa altrui. Regolamentazioni particolari delle spese

² Per ragioni di equità è possibile rinunciare parzialmente o per intero all'addebito delle spese.

Art. 39

¹ Le autorità penali tengono un conto separato per ogni causa.

² Per il resto la contabilità si conforma alla legislazione sulla gestione finanziaria e alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria e sull'esecuzione giudiziaria. Contabilità e incasso

³ Per quanto concerne la Procura pubblica e le autorità amministrative cantonali, l'incasso spetta all'ufficio designato dal Governo. Per quanto concerne i tribunali, la gestione dell'incasso si conforma alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria.

¹⁾ RS 312.0

²⁾ RS 312.1

³⁾ CSC 350.110

⁴⁾ CSC 350.210

Art. 40

Utilizzazione del denaro proveniente da pene pecuniarie e da multe

L'utilizzazione del denaro proveniente da pene pecuniarie e da multe si conforma alle disposizioni sull'organizzazione e sull'esecuzione giudiziaria.

Art. 41

Indennità

¹ L'indennità della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio si conforma al Codice di procedura penale ¹⁾ e alla legislazione sugli avvocati ²⁾.

² L'indennità per perdita di guadagno di testimoni ammonta al massimo a 500 franchi al giorno. Le spese vengono indennizzate al massimo con gli importi validi per gli impiegati cantonali. Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza ³⁾.

V. Procedure penali davanti ad autorità amministrative**1. DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 42**

Autorità amministrative cantonali

¹ Se una legge affida il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni secondo il diritto cantonale o federale a un'autorità amministrativa cantonale, la competenza spetta all'ufficio competente in materia, senza un'attribuzione particolare.

² La procedura si conforma al Codice di procedura penale ⁴⁾ e alla presente legge. Sono fatte salve particolari prescrizioni procedurali.

Art. 43

Polizia cantonale

¹ Alla Polizia cantonale competono:

- a) la cooperazione nelle perquisizioni domiciliari quale funzionario pubblico cantonale secondo il diritto penale amministrativo federale ⁵⁾;
- b) l'adozione di misure immediate in caso di incidenti aerei.

² I compiti della Polizia cantonale nell'ambito della procedura di multa disciplinare di diritto federale si orientano alla legislazione cantonale sul diritto in materia di circolazione stradale ⁶⁾.

¹⁾ RS 312.0

²⁾ CSC 310.100 e CSC 310.250

³⁾ CSC 350.110

⁴⁾ RS 312.0

⁵⁾ RS 313.0

⁶⁾ CSC 870.100 e 870.110

Art. 44

¹ Il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni secondo il diritto cantonale o federale spetta ai comuni, se ciò è espressamente previsto da una legge. Comuni

² Qualora la competenza per il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni al diritto cantonale spetti al comune, la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa ¹⁾. Sono fatte salve particolari prescrizioni procedurali.

³ Nel perseguimento e nel giudizio di contravvenzioni al diritto federale, il comune è competente unicamente per la procedura di multa disciplinare.

2. PROCEDURA DI MULTA DISCIPLINARE SECONDO IL DIRITTO CANTONALE

Art. 45

¹ Contravvenzioni al diritto cantonale possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari, se si tratta di fattispecie semplici e chiaramente rilevabili e se una legge lo prevede esplicitamente. Principio

² La multa disciplinare può ammontare al massimo a 500 franchi. Non possono essere rimosse ulteriori spese.

³ I precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerate nel quadro della procedura di multa disciplinare.

Art. 46

¹ La procedura di multa disciplinare è esclusa:

Eccezioni

- a) in caso di infrazioni tramite le quali sono state messe in pericolo o ferite persone oppure sono stati provocati danni materiali;
- b) in caso di infrazioni che non sono state osservate o constatate direttamente da un organo di polizia autorizzato o dall'autorità amministrativa competente;
- c) in caso di infrazioni da parte di minori che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno di età;
- d) se all'autore è contestata anche un'altra infrazione che non è contemplata nell'elenco delle multe;
- e) se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare.

² Se una persona, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva.

¹⁾ CSC 370.100

³ Se la persona rifiuta una delle numerose contravvenzioni contestate, oppure se la multa complessiva supera l'importo di 1 000 franchi, allora tutte le contravvenzioni vengono giudicate in una procedura ordinaria.

Art. 47

Elenco delle
multe e organi
competenti

Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza. In particolare allestisce l'elenco delle contravvenzioni che possono essere punite con multe disciplinari, determina l'importo delle multe e definisce gli organi di Polizia o di vigilanza oppure le autorità amministrative autorizzate a riscuotere multe disciplinari.

Art. 48

Pagamento e
passaggio in
giudicato

¹ La multa può essere pagata subito o entro 30 giorni. Con il pagamento la multa passa in giudicato, fatto salvo l'articolo 49.

² Se la multa non viene pagata subito, le persone domiciliate all'estero devono depositare l'importo o fornire un'altra garanzia adeguata.

³ Se la multa non viene pagata entro il termine, viene avviata la procedura ordinaria.

Art. 49

Multa
disciplinare e
procedura
ordinaria

¹ La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria.

² Se, su domanda della parte lesa o dell'autore, un'autorità penale accerta che vi è stata violazione dell'articolo 46 della presente legge, essa annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.

VI. Grazia

Art. 50

Principio

¹ Con la grazia le pene passate in giudicato possono essere condonate completamente o parzialmente oppure commutate in pene più lievi, se esistono circostanze straordinarie che nel caso concreto fanno apparire l'esecuzione della pena come una misura iniqua e ingiustificata.

² In merito alle domande di grazia decide in modo definitivo:

- a) il Gran Consiglio in caso di pene detentive superiori ai due anni;
- b) il Governo negli altri casi.

Art. 51

Procedura

¹ La domanda di grazia va inoltrata per iscritto e con motivazione al Dipartimento competente per la giustizia. Essa non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione dell'autorità esecutiva competente.

² Se la domanda non è evidentemente inammissibile o ingiustificata, il Dipartimento procede ai necessari rilevamenti. Richiede la presa di posizione del tribunale giudicante e degli organi incaricati dell'esecuzione della pena.

³ La decisione del Gran Consiglio o del Governo viene comunicata al richiedente, al tribunale giudicante e all'autorità esecutiva con una breve motivazione scritta.

Art. 52

Le disposizioni della legislazione sulla giustizia amministrativa trovano applicazione per analogia all'assunzione e alla determinazione delle spese. Spese

VII. Disposizioni finali

Art. 53

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi: Abrogazioni

- a) Legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958 ¹⁾;
- b) Adesione del 9 giugno 1996 al Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale del 5 novembre 1992 ²⁾.

² Se atti normativi vigenti rinviando a disposizioni che vengono abrogate dalla presente legge, vengono applicate le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto processuale penale svizzero ³⁾, rispettivamente della legge federale di diritto processuale penale minorile ⁴⁾, nonché della presente legge.

Art. 54

¹ La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice ⁵⁾.

² Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale ⁶⁾ sono in contraddizione con disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero ⁷⁾ o con la sua applicazione nella presente legge, il Gran Consiglio può adeguarle a questi atti normativi tramite ordinanza.

Modifica del
diritto previgente

¹⁾ AGS 1958, 141; CSC 350.000

²⁾ AGS 1996, 3627, CSC 350.035

³⁾ RS 312.0

⁴⁾ RS 312.1

⁵⁾ L'appendice non è pubblicata nella CSC; vedi FUC 2010, 2461 e segg.

⁶⁾ CSC 110.100

⁷⁾ RS 312.0

Art. 55

Diritto transitorio

Le infrazioni contro disposizioni penali della legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958 commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora giudicate da un giudice vengono giudicate secondo le disposizioni dell'appendice alla presente legge.

Art. 56Referendum ed
entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo ¹⁾.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore ²⁾.

¹⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 29 settembre 2009

²⁾ Posta in vigore il 1° gennaio 2011 con DG del 21 dicembre 2010